

LE FONTI GIUDIZIARIE

BENEDETTA TOBAGI

1. Importanza delle fonti giudiziarie per le ricostruzioni della storia dell'Italia repubblicana

Verità giudiziaria e verità storica non sono la stessa cosa, in primo luogo perché scaturiscono da percorsi con finalità molto diverse.

I processi penali mirano ad accertare la responsabilità di soggetti determinati rispetto a specifiche fattispecie di reato al fine di comminare pene adeguate, per conto dello Stato.

Gli storici debbono piuttosto comprendere, che giudicare. Illuminante la battuta di March Bloch circa le polemiche a sfondo politico e morale che viziavano la storiografia sulla rivoluzione francese: “Robespierristi, antirobespierristi, noi vi chiediamo grazia: per pietà, diteci, semplicemente, chi era Robespierre”¹. Gli obiettivi della ricerca storica sono complessi e articolati: ricostruire lo svolgimento degli eventi del passato, rintracciarne l’origine, indagarne i nessi, gli sviluppi, analizzare i contesti, le mentalità, l’influenza del passato sul presente.

Vi sono però punti d’intersezione importanti: pur con obiettivi differenti, sia la magistratura inquirente sia gli storici hanno a che fare con prove e indizi, nel tentativo di giungere a una ricostruzione coerente di fatti passati². E il lavoro dei

1 M. Bloch, *Apologia della storia o mestiere di storico*, Einaudi, Torino, 1969, pag. 125.

2 Si vedano ad esempio le riflessioni sul paradigma indiziario e su affinità e divergenze tra le

magistrati lascia tracce documentali preziose per il lavoro dello storico. Queste tracce, ossia *le fonti giudiziarie*, l'imponente mole di carte che compongono i fascicoli dei procedimenti giudiziari in tutte le loro fasi, dall'istruttoria, al dibattimento, fino alle sentenze di ogni grado, sono particolarmente rilevanti per chi voglia affrontare la storia dell'Italia repubblicana. Pensiamo in particolare ai procedimenti penali, perché "nella storia italiana la criminalità e le politiche criminali hanno avuto un peso del tutto anomalo, per la qualità più che per in numero dei delitti; per i confini, troppo spesso sottili, tra politica e criminalità; per il troppo frequente ricorso al diritto penale o alle misure di polizia come strumento di governo dei fenomeni economici e sociali"³. Basti pensare alla rilevanza che, a partire dagli anni Sessanta, in un quadro caratterizzato a livello internazionale dai vincoli della Guerra Fredda e sul piano della politica interna da una profonda instabilità delle coalizioni di governo, assunsero i fenomeni della violenza politica e del terrorismo, nero e rosso, prima, e dell'offensiva mafiosa culminata nelle stragi degli anni Novanta, poi: nessun altro paese del mondo avanzato ha avuto un tasso di violenza politica così elevato nel secondo dopoguerra. Fenomeni cui si sommano altri fattori eversivi: i tentativi di colpo di stato (siamo a conoscenza di almeno tre progetti in questo senso: il "golpe De Lorenzo" del 1964, il "golpe Borghese" del 1970 e il "golpe bianco" del 1974); la loggia massonica P2; il sistema della corruzione⁴. Senza dimenticare il potere e il radicamento sociale ed economico delle mafie, che condizionano pesantemente la vita dello stato italiano

tecniche del giudice e dello storico, in C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico*, Feltrinelli, Milano, 2006 e *idem*, *Rapporti di forza. Storia, retorica, prova*, Feltrinelli, Milano, 2001.

3 L. Violante, *Delinquere, perdonare, punire*, in *Storia d'Italia, Annali XII, La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, pag. XIX.

4 Cfr. L. Violante, *Delinquere, perdonare, punire*, in *Storia d'Italia, Annali XII, La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, pag. XXIII e sgg.

sin dalle origini⁵.

Aspetti di “storia criminale” in cui non si esaurisce, ovviamente, la storia del Paese, ma che tuttavia non possono essere né ignorati né derubricati come secondari o marginali: le carte dei processi sono essenziali per la ricostruzione di questi fenomeni e delle modalità con cui la magistratura e lo Stato li hanno affrontati.

Le fonti giudiziarie pongono ad archivisti e ricercatori problematiche specifiche in materia di:

- tutela, salvaguardia e conservazione;
- vincoli di consultabilità.

2. Tutela e conservazione delle fonti giudiziarie

La *conservazione fisica* dei fascicoli relativi ai procedimenti penali è una questione delicata: “le sedi delle procure e dei tribunali sono state sommerse da una quantità immensa di documentazione acquisita [...] i magistrati lavorano in genere in condizioni disastrose e pertanto anche se gli allegati al processo sono stati rigorosamente registrati, i rischi di dispersione e di danneggiamento non per azioni indebite, ma per motivi logistici e contingenti, sono oggettivi”⁶. Il problema di fondo è la scarsità di risorse a disposizione di procure e tribunali. Il materiale cartaceo, altamente deperibile, soffre dell’inadeguata manutenzione, e in molti casi si trova addirittura a rischio per umidità o allagamenti.

Una via percorribile per affrontare il problema (almeno per quanto riguarda i processi di particolare interesse storico-sociale) è il versamento anticipato

5 Un’interessante prospettiva che riconsidera in un’ottica di lungo periodo il peso dei rapporti tra potere politico e poteri criminali nella storia d’Italia è offerta da R. Scarpinato, S. Lodato, *Il ritorno del Principe. La criminalità dei potenti in Italia*, Chiarelettere, Milano, 2008.

6 P. Carucci, *Fonti documentarie sulle stragi*, in C. Venturoli, *Come studiare il terrorismo e le stragi*, Marsilio, Venezia, 2002, pag. 53.

all'Archivio di Stato dei fascicoli di procedimenti già chiusi con sentenza definitiva prima del termine di 40 anni dall'esaurimento degli affari previsto per legge. Da qualche anno è consentito procedere al versamento anticipato dei documenti ai competenti Archivi di Stato non solo nell'eventualità già prevista di rischio di dispersione o danneggiamento delle carte ma anche nel caso di accordo tra il direttore dell'Archivio e l'ufficio versante⁷. Il termine di 40 anni, infatti, rischia di risultare lunghissimo nel caso della documentazione giudiziaria, se consideriamo l'inusuale lunghezza di procedimenti di grande rilevanza: si pensi ai processi per la strage di piazza Fontana del 1969, definitivamente conclusi in Cassazione nel 2005, o ai processi per la strage di Brescia del 1974, tuttora in corso. Il nuovo emendamento dunque può favorire il passaggio dei documenti giudiziari alla sede che meglio può garantirne la conservazione in tempi più ravvicinati alla data di conclusione dei processi, previo accordo tra il tribunale e l'Archivio di Stato competente⁸.

Un esempio virtuoso in questo senso viene dai recenti accordi conclusi tra il Tribunale e l'Archivio di Stato di Milano.

3. Consultabilità delle fonti giudiziarie

Le sentenze sono pubbliche: si tratta dunque dei materiali di più facile accesso e rappresentano il migliore punto di partenza per ogni ricerca che impieghi fonti giudiziarie. Sovente, ad esempio nel caso di processi per strage, terrorismo o fenomeni eversivi, esse contengono ampie ricostruzioni degli eventi

7 Innovazione introdotta con il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, che raccoglie vari emendamenti al *Codice dei beni culturali* del 2004. Si veda in proposito P. Carucci, *ivi*, pag. 16 e sgg.

8 Doveroso notare per inciso che a questo punto si pone il problema della scarsità di spazio e risorse di cui spesso soffrono a loro volta gli Archivi di Stato: si veda ad esempio M. Guercio, membro dimissionario del Consiglio superiore dei beni culturali, su "L'Unità", 26 febbraio 2009.

di taglio storico.

Per gli altri documenti prodotti dagli organi giudiziari, le fonti materiali o dirette che nel processo hanno trovato la loro sede⁹ (il materiale processuale relativo alla fase istruttoria e dibattimentale, con le testimonianze, la documentazione sequestrata, le perizie, il materiale fotografico, i corpi di reato, le carte di Polizia, Carabinieri, servizi segreti), esistono vincoli alla consultabilità. Da qualche tempo è decaduta la riserva dei 70 anni per la consultazione dei fascicoli dei processi conclusi, in armonia con i nuovi principi che regolano il processo penale¹⁰. Il termine di consultabilità è fissato ora a 40 anni¹¹. Sussistono ulteriori vincoli posti dalla normativa sulla privacy che tutela i cosiddetti “dati sensibilissimi” (per i quali il termine è ancora 70 anni)¹².

9 Sulla distinzione tra fonti “formali” o ufficiali, come le sentenze, e “sostanziali” o “materiali”, e l’opportunità di impiegare anche queste ultime nella ricerca storica che attinga alle fonti giudiziarie, si veda G. Tamburino, *Ricerca storica e fonti giudiziarie*, in C. Venturoli (a cura di), *Come studiare il terrorismo e le stragi. Fonti e metodi*, Marsilio, Venezia, 2002, pag. 76 e sgg.

10 Decreto legislativo n. 281 del 1999, cfr. B. Cereghini, *Accessibilità dei documenti nell’archivio storico (privacy, codici deontologici)*, 16 novembre 2000, pubblicato online all’url http://archiviodistatomilano.it/uploads/formazione/corso/programma_realizzato_web.htm.

11 La disciplina è contenuta nell’art. 123 del Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 242, e successivi emendamenti contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62).

12 Secondo il dettato dell’art. 22 della legge: “quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale”, cfr. B. Cereghini, *op. cit.*

Qualora un fascicolo processuale sia stato versato all'Archivio di Stato prima che siano trascorsi 40 anni dalla conclusione del processo, il rilascio dell'autorizzazione alla consultazione per scopi storici, in deroga alla riservatezza dei documenti, è affidato alla *Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti riservati istituita presso il Ministero dell'Interno*, commissione di cui deve far parte un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività culturali (individuato nel soprintendente pro tempore dell'Archivio Centrale dello Stato)¹³: in pratica, il ricercatore deve inoltrare una richiesta di consultazione motivata tramite la Prefettura, la quale a sua volta interpella l'Archivio competente per un parere, prima di concedere l'autorizzazione.

Finché il fascicolo si trova negli archivi dei tribunali, invece (cioè, normalmente, fino a 40 anni dopo la definizione del procedimento¹⁴), la consultazione da parte di un ricercatore è vincolata alla concessione dell'autorizzazione da parte della *Presidenza del Tribunale* presso il cui archivio il procedimento d'interesse è conservato: com'è facile immaginare, lo smaltimento delle richieste può richiedere tempo. A prescindere dai vincoli formali e giuridici alla riservatezza, esistono problemi d'ordine pratico che rendono spesso difficoltosa la consultazione dei fascicoli negli archivi storici dei tribunali. Ai tempi per la concessione dell'autorizzazione, infatti, si sommano quelli necessari

13 Si veda a riguardo M.G. Pastura, *Tra codice dei beni culturali e codice della privacy: cosa cambia nella disciplina di tutela, conservazione e valorizzazione degli archivi e ne diritto di conservazione e di accesso* (testo della conversazione tenuta il 5 maggio 2004 presso il Ministero per i beni e le attività culturali]), documento scaricabile all'url www.archivi.beniculturali.it/servizi01/documenti/codicebeniculturali.htm

14 Art. 41 comma 1 del Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 242): "Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione".

all'*individuazione del fascicolo nell'archivio*. Il problema è solo apparentemente banale: anche questo passaggio richiede tempo, a volte giorni, se non settimane, per le dimensioni degli archivi storici di certi tribunali, la mole di lavoro di cui sono gravati i cancellieri e la scarsità di risorse di cui dispongono (e non sono mancati casi in cui il fascicolo risultava infine "scomparso"). Molte volte il buon esito della ricerca dipende dalla presenza e disponibilità di cancellieri esperti e con una notevole anzianità di servizio, vera e propria memoria storica di questi archivi.

Gli archivi dei tribunali, inoltre, diversamente dagli Archivi di Stato, non dispongono di apposite *postazioni per i ricercatori*, che devono adattarsi a spazi e orari degli uffici di cancelleria.

Il versamento anticipato dei fascicoli agli Archivi di Stato competenti, oltre a garantire una miglior conservazione delle carte, può aiutare a superare anche queste difficoltà materiali alla consultazione dei documenti, offrendo un accesso più facile e confortevole per i ricercatori, e insieme sollevando gli archivi dei tribunali e le loro cancellerie da oneri aggiuntivi.

4. Attività di soggetti aderenti alla *Rete degli archivi per non dimenticare*

Nel corso degli anni anche molti dei soggetti aderenti alla *Rete degli archivi per non dimenticare* hanno cercato di rispondere in maniera concreta alle criticità sopra ricordate. Molte associazioni tra i familiari delle vittime di stragi e centri di documentazione che fanno parte della Rete, conservano copia cartacea delle sentenze e della documentazione processuale di loro interesse. Presso le loro sedi questi materiali sono accessibili, in maniera facile, rapida e diretta, a studenti, ricercatori, giornalisti e semplici cittadini.

Un grande vantaggio offerto da alcuni "poli" della Rete è quello di poter trovare in un'unica sede, raggruppati per area tematica (ad esempio sentenze e porzioni di fascicoli processuali relativi a una certa banda armata o a un'organizzazione criminale di stampo mafioso), materiali relativi ad atti giudiziari

i cui originali sono dispersi in sedi geograficamente diverse¹⁵.

Accanto agli atti giudiziari, inoltre, spesso essi conservano fondi documentali versati da soggetti privati, come magistrati, deputati o senatori, avvocati, che, oltre all'interesse intrinseco, offrono un utile complemento al lavoro sulle fonti prodotte nelle sedi giudiziarie¹⁶.

5. La digitalizzazione dei fascicoli relativi a procedimenti penali di rilevanza storico-sociale: una risposta concreta alle criticità in materia di conservazione e fruizione

La soluzione più innovativa al problema della salvaguardia, conservazione e migliore accessibilità delle fonti giudiziarie viene dal trasferimento dei fascicoli su supporto digitale mediante scansione.

Tra i membri della *Rete degli archivi per non dimenticare*, l'Associazione dei familiari delle vittime di piazza della Loggia con la Casa della memoria di Brescia ha svolto un'attività importante in questa direzione. Nel 2006, di fronte a una nuova istruttoria per la strage del 1974, si era posto per tutte le parti processuali un serio problema di gestione delle 930.000 pagine del fascicolo, in cui è incorporata tutta l'attività giudiziaria precedente all'ultimo stralcio. La risposta è stata un progetto pilota di dematerializzazione degli atti, che sono stati interamente trasferiti su supporto informatico nel giro di pochi mesi. Il costo dell'operazione è stato assunto interamente dalle istituzioni locali, comune e provincia di Brescia e regione Lombardia, e la dematerializzazione è stata condotta secondo lo standard tecnologico *Digit*, che prevede la dematerializzazione dei faldoni per produrre un "oggetto digitale"¹⁷ che è lo

15 Si pensi all'archivio Flamigni per quanto concerne le Brigate Rosse, o all'Associazione 2 agosto per i neofascisti Nuclei Armati Rivoluzionari.

16 Citiamo ad esempio al caso dell'Archivio Flamigni (fondo avv. Zupo) o della Casa della memoria di Brescia (fondo giudice Arcai).

17 Nello specifico, composto di files in formato Pdf-A. Lo standard Digit è stato elaborato presso

specchio fedele dell'originale cartaceo. La metodologia *Digit* garantisce massima accuratezza e ripetute verifiche circa la completezza e la leggibilità delle acquisizioni digitali. I file sono inoltre "indicizzati": vengono cioè inseriti dei "bookmark", o segnalibri, per facilitarne la consultazione. I file inoltre possono essere navigati mediante una normale ricerca per parole chiave grazie a un motore di ricerca in grado di *leggere* il testo delle scansioni in pdf, con margini di errore molto bassi.

La digitalizzazione degli atti relativi alla strage di piazza della Loggia ha dato ottimi frutti, sia sotto il profilo del risparmio e maggiore efficienza nello svolgimento del processo¹⁸, sia perché consente una migliore fruibilità delle carte, anche da parte dei ricercatori: sulle copie digitali dei fascicoli conservati presso la Casa della memoria di Brescia lo storico Mimmo Franzinelli ha condotto le ricerche confluite nel saggio *La sottile linea nera* (Rizzoli, Milano, 2008), che offre un'approfondita ricostruzione del contesto, delle attività eversive e dei nessi operativi tra le organizzazioni terroristiche neofasciste in area lombarda tra il '69 e il '74.

Questa esperienza di digitalizzazione ha avuto un ulteriore risvolto di

la Procura di Cremona dal magistrato referente per l'informatica, dott. Pierpaolo Beluzzi, a partire dal settembre 2003

18 Una copia cartacea delle oltre 930.000 pagine del fascicolo, che avrebbe richiesto sei mesi di lavoro da parte di un operatore a tempo pieno, per un costo di circa 35-40.000 euro, mentre in formato digitale diventa erogabile in meno di due ore a costo quasi zero. Oltre al risparmi, si realizza una sostanziale parità tra le parti: i legali, ad esempio, possono comodamente consultare e "navigare" mediante la ricerca per parole chiave, da un normale pc portatile, la totalità degli atti mentre assistono alle deposizioni in dibattimento (dati ed esemplificazioni forniti dal dott. Pierpaolo Beluzzi nelle interviste rilasciate alla trasmissione tv "Report", RaiTre, 31/5/2009 e nel reportage video *Liberiamo la memoria* di B. Tobagi, 2008).

notevole interesse sociale: è stata realizzata nell'ambito del progetto *Digit&Work*¹⁹, che prevede l'impiego (con regolare contratto e formazione) di persone ristrette nella libertà, detenute presso la Casa Circondariale di Cremona. Un'attività di utilità sociale – dare ai detenuti l'opportunità di apprendere una metodologia di lavoro e impiegare utilmente il proprio tempo - finalizzata a un risultato di grande significato storico e culturale.

L'esperienza condotta tra Brescia e Cremona è proseguita secondo modalità analoghe, beneficiando questa volta anche di fondi erogati dal Ministero della Giustizia, con la digitalizzazione di due importanti procedimenti conservati presso il Tribunale di Milano: l'ultimo processo per la strage di piazza Fontana, celebrato tra gli anni Novanta e Duemila, e quello per la strage del 17 maggio 1973 alla Questura milanese di via Fatebenefratelli²⁰. Il Tribunale di Milano e i soggetti promotori del progetto *Digit&work* hanno di recente raggiunto accordi per proseguire l'attività dematerializzando altri procedimenti di rilevante interesse storico-sociale, che includono anche vicende di terrorismo di sinistra. Il cartaceo dei fascicoli digitalizzati assieme alla copia su supporto informatico (dvd o hard disk) sarà versato all'Archivio di Stato di Milano, nel quadro degli accordi sopra menzionati. Il personale dell'Archivio sta attualmente lavorando per verificare come la normativa vigente si applichi al nuovo supporto tecnologico e in base a questo definire le modalità, i vincoli e le procedure di autorizzazione che

19 I soggetti promotori di "Digit&Work" sono la Casa Circondariale di Cremona (nella persona della direttrice dott.ssa Ornella Bellezza), la Presidenza del Tribunale di Cremona (dott. Ciaburri) e il magistrato referente per l'informatizzazione presso la Corte d'Appello di Brescia, dott. Beluzzi. Presso la Casa Circondariale di Cremona è stato creato un laboratorio di dematerializzazione di materiale cartaceo, la cui gestione operativa è affidata alla Cooperativa Labor di Cremona.

20 Il cartaceo di tali procedimenti è stato quindi versato, insieme alla sua copia digitale, presso l'Archivio di Stato di Milano nel quadro degli accordi sopra menzionati.

regoleranno la fruizione delle copie digitali dei fascicoli da parte del pubblico.

Le esperienze in Italia si stanno moltiplicando: nel dicembre 2009, in coincidenza del 40° anniversario della strage di piazza Fontana, è giunto a compimento il progetto di restituzione digitale dell'intero archivio degli atti del processo stesso svoltosi negli anni Settanta presso il Tribunale di Catanzaro (acquisizione digitale, archiviazione, catalogazione e indicizzazione di oltre 500.000 pagine), progetto organizzato e gestito dal Ministero della Giustizia, in risposta alle segnalazioni d'allarme venute dai familiari delle vittime e dalla società civile circa il rischio di deperimento cui erano esposti i faldoni nell'archivio del tribunale calabrese²¹.

Le carte relative alla strage di piazza della Loggia a Brescia - un processo non ancora concluso, che pure, per l'eccezionale durata, è già una fonte utile per ricerche storiche - mostra come le tecniche di digitalizzazione si prestino a essere utilizzate sia sugli atti dei procedimenti in corso, sia sullo "storico" dei tribunali, e in entrambi i casi offrono notevoli vantaggi:

1) la digitalizzazione applicata agli atti relativi ai processi penali correnti è una svolta tecnologica nell'amministrazione della giustizia che permette di semplificare il lavoro di giudici, avvocati e cancellieri, velocizzando i tempi ed abbattendo i costi: un incremento dell'efficienza che va a beneficio di tutti i cittadini. La creazione di banche dati digitali inoltre può rivelarsi utilissima anche in chiave investigativa²²;

21 In questo caso non è ancora stato previsto un coinvolgimento dell'Archivio di Stato locale. Non è ancora stato definito se copia digitale sarà depositata presso l'archivio del Tribunale di Catanzaro o conservata presso il Ministero della Giustizia; come a Milano, inoltre, sono in corso di verifica le modalità e i vincoli che saranno posti alla consultazione da parte dei ricercatori.

22 Un precedente importante nelle "buone pratiche" di digitalizzazione è la pionieristica attività

2) la digitalizzazione dei procedimenti penali già conclusi, relativi a fenomeni di rilevanza storico-sociale (come quelli relativi a stragi, terrorismo, mafia, eversione) preserva i documenti dalla dispersione e dal deperimento; una volta che la versione digitale è disponibile per chi debba consultarla, la copia cartacea viene sottratta all'usura (in molti casi i faldoni sono stati messi sotto vuoto per una migliore conservazione). La copia digitale, specchio fedele di quella cartacea, è più maneggevole e veloce da consultare. I fascicoli spesso sono composti da centinaia di migliaia di pagine, una mole documentale assai difficile da maneggiare e padroneggiare: la possibilità, ad esempio, di effettuare ricerche per parole chiave costituisce un vantaggio notevolissimo. Una volta passati su supporto informatico, i fascicoli sono potenzialmente fruibili da una pluralità di centri, quindi (previe opportune verifiche e autorizzazioni in materia di dati riservati che essi possono contenere) si avvicinano di più non solo ai ricercatori ma anche ai cittadini che vogliono conoscerne il contenuto.

A oggi non vi è ancora uno standard nazionale unico per la digitalizzazione del processo penale. Finora, nei casi sopra menzionati, lo "storico" è stato trasferito nel formato Digit. L'uniformità degli standard tecnologici è importante per garantire la possibilità di condurre ricerche in contemporanea su diverse banche dati: diviene così possibile, ad esempio, verificare in tempi brevissimi il coinvolgimento di una stessa persona in fatti e processi diversi.

svolta presso il tribunale di Roma alla fine degli anni Ottanta: atti relativi a importanti processi sull'eversione di destra e la loggia massonica P2 erano stati trasferiti in formato digitale, usando un software denominato "Perseo". Sono attualmente in corso verifiche per localizzare queste banche dati digitali e testare la loro "leggibilità" e compatibilità con i nuovi supporti informatici. In anni recenti, la Procura di Milano ha inoltre gestito sperimentalmente in formato informatico gli atti relativi al cosiddetto "processo Telecom", circa 3 milioni di pagine (si veda a riguardo Report, Rai 3 <http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-86c50c18-84d0-4739-8808-95533f08d21d.html?p=0>).

Sarebbe prezioso avviare progetti che prevedano sia il versamento anticipato degli atti dei processi penali già conclusi agli Archivi di Stato sia la loro digitalizzazione anche nei tribunali di altre grandi città, oltre Milano. Un primo passo utile (oltre che di facile ed economica attuazione) sarebbe un “censimento” parallelo, volto a individuare:

i fascicoli procesuali d’interesse storico presso le varie sedi: pensiamo ad esempio a Torino (processo al nucleo storico delle BR, processi a Prima Linea), Roma (processi Moro, processo “7 aprile”, processi per i tentati golpe); tribunali campani (processo alle BR per il sequestro Cirillo, processi ai Nap, processo Spartacus) e siciliani (maxiprocessi di mafia degli anni Ottanta);

gli esperimenti già attuati in materia di digitalizzazione degli atti di procedimenti penali in tempi e sedi diverse. Oltre ai casi ricordati di Brescia, Milano, e Catanzaro, pensiamo al pionieristico progetto *Perseo* presso il tribunale di Roma e il primo maxiprocesso di Palermo²³.

L’informatizzazione dei fascicoli è una buona pratica di “democrazia digitale” di grande importanza culturale. Una strada lungo la quale occorre procedere con determinazione, perché, come ricordato in una Raccomandazione della Commissione dei Ministri del Consiglio d’Europa²⁴, gli archivi sono “un essenziale e insostituibile elemento di cultura, oltre che garanti della sopravvivenza della umana memoria” e “un paese non può diventare interamente democratico finché ciascuno dei suoi cittadini non abbia la possibilità di conoscere in modo obiettivo gli elementi della propria storia”.

23 Per Roma, vedi *infra*, nota 22; parte del primo maxi processo per mafia celebrato a Palermo è stato digitalizzato con finanziamento ministeriale.

24 Raccomandazione R13 (2000), adottata il 13 luglio del 2000 e indirizzata agli stati membri dell’UE.

Laddove i processi sono conclusi (specialmente in quei casi – e non sono pochi, nella storia recente – in cui non si è arrivati a condannare nessun colpevole), è stato detto che “giustizia è che tutti sappiano la verità”²⁵. Portare la conoscenza degli atti dal piano degli accertamenti giudiziari a quello della ricerca storica, è un contributo importante in questa direzione. E passa anche attraverso la buona gestione di questi documenti.

25 L. Pinelli, P. Scaramucci, *Una storia quasi soltanto mia*, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 89.